

DELIBERAZIONE N. 734 DEL - 4 NOV. 2019.

Oggetto: Presa d'atto nota della Regione Liguria prot. n. 313018 del 30.10.2019 ad oggetto "Pubblicazione dei dati economico-patrimoniali dirigenti a seguito della Sentenza Corte Costituzionale n. 20/2019 e della delibera ANAC 586/2019". Provvedimenti in merito alla sospensione degli effetti della propria deliberazione n. 560 del 08.08.2019.
Struttura/e proponente/i: RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
Dirigente/i proponente/i: Dott.ssa Caffarena Geronima
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Caffarena Geronima
Responsabile Unico del procedimento:
Direttore Esecuzione Contratto/Responsabile contratti:
Importo di spesa: ===
Centro ordinatore di spesa:
CDC (centro di costo):
Direttore SC Bilancio e Contabilità: dott. Nicola Corte
Previsto nel bilancio di previsione anno 2019: ===
Nr. Conto di bilancio: ===
Autorizzazione spesa nr. ===
Comporta costi: NO
Comporta ricavi: NO
Fondi finalizzati: NO

Allegati: Nota Regione Liguria prot. 313018/2019 (pag. 2)

Da trasmettere a

per competenza: atto organizzativo

per conoscenza:



OGGETTO: Presa d'atto nota della Regione Liguria prot. n. 313018 del 30.10.2019 ad oggetto "Pubblicazione dei dati economico-patrimoniali dirigenti a seguito della Sentenza Corte Costituzionale n. 20/2019 e della delibera ANAC 586/2019". Provvedimenti in merito alla sospensione degli effetti della propria deliberazione n. 560 del 08.08.2019.

Presso la sede amministrativa dell'A.S.L. 4, sita in Chiavari,
Via G.B. Ghio, 9;

IL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
DOTT.SSA GERONIMA CAFFARENA

Visti:

- la L. 06.11.2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
- il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive integrazioni e modificazioni;
- il D.Lgs. 25.05.2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
- le indicazioni fornite dall'ANAC con la delibera 28.12.2016, n. 1310 contenente le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" ed il relativo Allegato 1;
- la delibera ANAC n. 241 del 08.03.2017 «Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016»;
- la delibera ANAC 12.04.2017 n. 382 "Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN";
- il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 07.03.2018 con cui è stata sospesa l'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1-ter, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013 in attesa della

IL RESPONSABILE PROPONENTE



definizione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio Roma, sez. I - quater, ordinanza del 19 settembre 2017, n. 9828;

- le indicazioni fornite dall'ANAC con la delibera n. 1134 del 08.11.2017 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";

Presa visione della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23.01.2019 con cui la Consulta, su questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Lazio - Roma, sez. I-quater, con ordinanza n. 9828 del 19 settembre 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 "nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)";

Presa visione altresì della deliberazione ANAC n. 586 del 26.06.2019, depositata il 12.07.2019, ad oggetto "Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019", con la quale l'Autorità ha inteso modificare e integrare la delibera 241/2017 e fornire precisazioni sulla delibera 1134/2017 in merito ai criteri e modalità di applicazione dell'art. 14, co. 1, 1-bis e 1-ter del d.lgs. 33/2013 alle amministrazioni pubbliche e agli enti di cui all'art. 2-bis del medesimo decreto, alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23.01.2019;



Ricordato che:

- il d.lgs. n. 97/2016, che ha modificato il d.lgs. 33/2013, costituisce, al momento, il punto d'arrivo del percorso evolutivo in materia di trasparenza amministrativa intesa come "accessibilità totale" delle informazioni e dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'uso delle risorse pubbliche;
- nell'ambito delle modifiche operate al d.lgs. 33/2013, oggetto del presente provvedimento è in particolare quella dell'art. 14, co. 1-bis in combinato disposto con il co. 1, e del co. 1-ter le cui disposizioni sono state oggetto della questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte;



- l'art. 14 riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali. Il comma 1 elenca i dati e le informazioni che, con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti. Il comma 1-bis estende l'obbligo di pubblicazione appena descritto, oltre che per i già previsti titolari di incarichi politici, anche per i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti. Il comma 1-ter, invece, impone a ciascun dirigente di comunicare all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, con conseguente obbligo per l'amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale l'ammontare di tali somme;
- tra gli obblighi di pubblicazione imposti nei confronti dei titolari di incarichi dirigenziali, rilevano, ai fini della presente delibera, in quanto oggetto del giudizio di costituzionalità, quelli di cui alla lett. c) (compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, importi di viaggi e missioni) e alla lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali) del co. 1, nonché il co. 1-ter dell'art. 14 (emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica);
- nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale sono da intendersi destinatari delle norme in parola i "dirigenti sanitari", (direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, direttore sociosanitario, responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse ex art. 41, co. 2 d.lgs. 33/2013) per i quali, secondo una lettura coerente e costituzionalmente orientata delle norme, al fine di evitare trattamenti diversi fra comparti, trovano applicazione gli obblighi di trasparenza disposti dall'art. 14, essendo il riferimento all'art. 15 contenuto all'art. 41, co. 3 da intendersi, secondo l'Autorità, come "probabile refuso, dovuto ad un difetto di coordinamento delle disposizioni". Al contrario, non sono tenuti ad assolvere gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 14 i dirigenti del SSN, a qualunque ruolo appartengano, che non rivestono le posizioni indicate all'art. 41, co. 2;

Dato atto che, con la deliberazione 586/2019 ANAC ha disposto:

- la revoca della sospensione della propria deliberazione n. 241/2017;
- la pubblicazione sui siti istituzionali - sezione Amministrazione Trasparente - dei compensi e delle spese di viaggio e di missione ex art. 14, comma 1, lett. c) relativamente a tutti i dirigenti, quindi a coloro che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni ed esterni all'amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pp.aa.; la disposizione è espressamente riferita anche ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento;
- la pubblicazione sui siti istituzionali - sezione Amministrazione Trasparente - dei dati reddituali e patrimoniali ex art. 14, comma 1,

lett. f), relativamente ai dirigenti titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale, con la precisazione che anche la dirigenza sanitaria è attratta nella disciplina de qua; nello specifico del SSN, si tratta dei direttori generale, amministrativo, sanitario e sociosanitario, dei responsabili di dipartimento e di struttura complessa, in quanto titolari di posizioni apicali, ovvero al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e non; i dirigenti di struttura semplice non sono assoggettati agli adempimenti della lettera f);

- la pubblicazione di tutti i dati sopra riportanti anche in relazione ai titolari di posizione organizzativa di livello dirigenziale, di cui all'art. 14, comma 1-quinquies del D.Lgs. 33/2013, individuati in coloro che, pur non inquadrati nel ruolo dirigenziale, svolgano compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa ritenuti di altissimo rilievo e assumano la titolarità di uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali, generali e non;
- la pubblicazione sui siti istituzionali - sezione Amministrazione Trasparente - dell'importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica ex art. 14, comma 1-ter del d.lgs. 33/2013, relativamente a tutti i dirigenti, quindi a coloro che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni ed esterni all'amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pp.aa.; la disposizione è espressamente riferita anche ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento;

Atteso che, con la medesima deliberazione n. 586/2019, l'Autorità, al fine di dare corretta attuazione alle indicazioni della Corte Costituzionale, ha ritenuto indispensabile che le amministrazioni non statali e quelle a cui direttamente non si applica l'art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell'art. 19, commi 3 e 4, anzi citato, e che tale atto venga pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Atti Generali" e collegato con un link alla sezione "personale" sottosezione "Titolari di Incarichi Dirigenziali (Dirigenti non generali)", non solo per ragioni di trasparenza amministrativa, ma anche per consentire all'Autorità di poter svolgere correttamente la propria attività di vigilanza;

Ricordato che alla mancata comunicazione dei dati di che trattasi ed alla mancata pubblicazione degli stessi, sono connesse sanzioni pecuniarie, come previsto dall'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., che di seguito si riporta integralmente:

"Art. 47. Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.”;

Evidenziato inoltre che:

- nel ribadire l'immediata applicabilità degli obblighi di trasparenza anzi descritti, le amministrazioni sono state chiamate alla pubblicazione di tutti i dati, nei termini sopra esposti, anche per il periodo pregresso;
- l'Autorità ha deliberato che provvederà a svolgere l'attività di vigilanza sull'adempimento degli obblighi di che trattasi decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della delibera n. 586/2019, perfezionata in data 05.08.2019;

Dato atto peraltro che, a seguito della disamina della deliberazione Anac n. 586/2019 da parte del Gruppo di Lavoro regionale dei Responsabili Prevenzione Corruzione e Trasparenza delle Aziende Sociosanitarie Liguri, Ospedale Policlinico S. Martino, E.O. Galliera, Istituto G. Gaslini ed A.Li.Sa. nella riunione del 31.07.2019, al fine di dare omogeneità alla sua applicazione su tutto il territorio della Regione Liguria, questa Azienda, con deliberazione n. 560 del 08.08.2019 ha ritenuto provvedere nel merito procedendo all'individuazione dei dirigenti destinatari degli obblighi di pubblicazione oggetto della deliberazione di ANAC n. 586 del 26.06.2019, e precisamente:

- art. 14, comma 1, lett. c), compensi e delle spese di viaggio e di missione: direttore generale, amministrativo, sanitario, sociosanitario, direttore di dipartimento, direttore di distretto, direttore di struttura complessa, responsabile di struttura semplice dipartimentale, responsabile di struttura semplice, titolare di

incarico dirigenziale, titolare di posizione organizzativa di livello dirigenziale;

- art. 14, comma 1, lett. f), dati reddituali e patrimoniali: direttore generale, amministrativo, sanitario, sociosanitario, direttore di dipartimento, direttore di distretto, direttore di struttura complessa, titolare di posizione organizzativa di livello dirigenziale equiparata alla struttura complessa;
- art. 14, comma 1-ter, emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: direttore generale, amministrativo, sanitario, sociosanitario, direttore di dipartimento, direttore di distretto, direttore di struttura complessa, responsabile di struttura semplice dipartimentale, responsabile di struttura semplice, titolare di incarico dirigenziale, titolare di posizione organizzativa di livello dirigenziale;

Presa visione della nota della Regione Liguria prot. n. 313018 del 30.10.2019, ad oggetto "Pubblicazione dei dati economico-patrimoniali dirigenti a seguito Sentenza Corte Costituzionale n. 20/2019 e della delibera ANAC 586/2019" (allegata sub. "A" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - pag. 2), con la quale, si dà atto che:

- nell'ambito del gruppo dei RPCT delle Regioni e Province Autonome, riunitisi in sede di Conferenza lo scorso 4 settembre, sono state poste in discussione le difficoltà applicative ed interpretative di ordine generale della deliberazione Anac un questione, anche in considerazione della posizione critica assunta dal Garante per la protezione dei dati personali che ha ribadito la necessità di un intervento legislativo,
- la posizione palesata dal Garante pare in linea con quanto dallo stesso rilevato anche in passato con riferimento all'assenza nell'art. 41 del D.Lgs. 33/2013 del rinvio all'art. 14, stanti le disposizioni del Codice privacy, che subordinano la pubblicazione di dati personali ad una espressa copertura legislativa,
- il Gruppo di Lavoro di cui sopra, a fronte delle rilevate incertezze, ha chiesto un incontro congiunto con Anac e il Garante per la protezione dei dati, sottoponendo la questione alla Commissione Affari Istituzionali della Conferenza delle Regioni per concordare una posizione omogenea ed acquisire indicazioni applicative chiare,
- in sede di Commissione Affari Istituzionali, riunitasi il 25 settembre u.s., essendo stata evidenziata la considerevole distanza tra le indicazioni dell'Anac e quelle del Garante, è stata espressa preoccupazione per le possibili conseguenze di ciascuna delle due strade opzionabili e pertanto le Regioni hanno chiesto un incontro congiunto al Garante e ad Anac per dirimere, per quanto attiene la sede tecnica, i punti più controversi,
- Anac ha riscontrato positivamente la richiesta ed è in corso la fissazione di un incontro di una delegazione delle Regioni con l'Autorità;

Dato atto che, a fronte di tale quadro di incertezza e delle criticità a tutt'oggi non risolte dal legislatore e considerate le conseguenze sanzionatorie derivanti sia dall'omessa pubblicazione dei dati che dalla pubblicazione di dati in assenza di idonea base normativa,

allo stato attuale, e in attesa degli esiti dell'incontro congiunto con Anac, il Garante per la protezione dei dati e il Gruppo di lavoro delle Regioni, con la sopra citata nota prot. 313018/2019 la Regione Liguria ritiene più prudente, in considerazione dell'irreversibilità della scelta di pubblicare i dati, attendere i chiarimenti da parte delle Autorità coinvolte, già interessate anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, o dello stesso legislatore, prima di procedere alla pubblicazione;

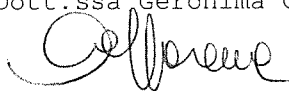
Ritenuto opportuno prendere atto della nota sopra citata e, conseguentemente, sospendere gli effetti della deliberazione n. 560 assunta in data 08.08.2019 in attesa delle indicazioni che scaturiranno dall'incontro congiunto tra Anac, Garante per la protezione dei dati e Gruppo di lavoro delle Regioni, ovvero dal legislatore stesso, limitatamente alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti, proseguendo comunque l'attività di raccolta dei dati medesimi;

P R O P O N E

- di prendere atto della nota della Regione Liguria prot. n. 313018 del 30.10.2019 ad oggetto "Pubblicazione dei dati economico-patrimoniali dirigenti a seguito della Sentenza Corte Costituzionale n. 20/2019 e della delibera ANAC 586/2019", allegata sub. "A" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - pag. 2, meglio esposta in premessa, e, conseguentemente, sospendere gli effetti della deliberazione n. 560 assunta in data 08.08.2019 in attesa delle indicazioni che scaturiranno dall'incontro congiunto tra Anac, Garante per la protezione dei dati e Gruppo di lavoro delle Regioni, ovvero dal legislatore stesso, limitatamente alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti, proseguendo comunque l'attività di raccolta dei dati medesimi.

GCF

IL RESPONSABILE
PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
(Dott.ssa Geronima Caffarena)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 3 D.Lgs.502/1992 e s.m.i. ed in virtù dei poteri conferitigli dalla Giunta Regione Liguria con deliberazione n. 731 del 29/07/2016 e n. 612 del 16/07/2019;

LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione di cui sopra, presentata dal Dirigente preposto alla materia;

PRESO ATTO che chi propone il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è legittimo e congruente con le finalità istituzionali dell'Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo Dott.ssa Cinzia Tudini, del Direttore Sanitario Dott. Francesco Orlandini e del Direttore Sociosanitario Dott.ssa Cristina Giordano;

D E L I B E R A

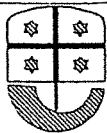
- di prendere atto delle premesse e della proposta sopra riportate e conseguentemente, per le motivazioni e secondo le modalità specificate nelle stesse, di prendere atto della nota della Regione Liguria prot. n. 313018 del 30.10.2019 ad oggetto "Pubblicazione dei dati economico-patrimoniali dirigenti a seguito della Sentenza Corte Costituzionale n. 20/2019 e della delibera ANAC 586/2019", meglio esposta in premessa, e, conseguentemente, sospendere gli effetti della deliberazione n. 560 assunta in data 08.08.2019 in attesa delle indicazioni che scaturiranno dall'incontro congiunto tra Anac, Garante per la protezione dei dati e Gruppo di lavoro delle Regioni, ovvero dal legislatore stesso, limitatamente alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti, proseguendo comunque l'attività di raccolta dei dati medesimi;
- di incaricare il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza aziendale di provvedere all'adeguamento della sezione "Amministrazione Trasparente" mediante la pubblicazione del presente atto

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Bruna Rebagliati)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Cinzia Tudini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Francesco Orlandini)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Cristina Giordano)



REGIONE LIGURIA

Dipartimento Salute e Servizi
Sociali

DIRETTORE GENERALE

ALLEGATO N° A
ALLA DELIBERAZIONE N. 734
DEL 4 NOV. 2019
COMPOSTO DA N. 2 PAGINE

Genova, 30/10/2018
Prot. n. PG / 2019 / 31 3018
Allegati:

Ai Commissario Straordinario
Azienda Ligure Sanitaria
(A.Li.Sa.)
Dott. G. Walter Locatelli

Ai Direttori Generali

- ASL 1, 3 e 4
- Ospedale Policlinico
San Martino
- E.O. Galliera
- Ospedale Evangelico
Internazionale
- Ospedale Pediatrico
Istituto Giannina
Gaslini

Ai Commissari Straordinari

- ASL 2 e 5

LORO SEDI

OGGETTO: Pubblicazione dei dati economico-patrimoniali dirigenti a seguito della Sentenza Corte Costituzionale n. 20/2019 e della delibera ANAC 586/2019.

Com'è noto, con la Delibera 586/2019 l'ANAC ha fornito indicazioni sull'applicazione anche ai dirigenti del SSR della sentenza n. 20/2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di cui all'art. 14, comma 1-bis, lett. f) del d.lgs. 33/2013 nella parte in cui estende anche ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), quanto già previsto prima dell'ultima modifica normativa (rif. D.lgs 97/2016) per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo di livello statale, regionale e locale.

Nell'ambito del gruppo di Responsabili della Trasparenza e Prevenzione della corruzione delle Regioni e delle Province Autonome, riunitosi in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome lo scorso 4 settembre, sono state poste in discussione le difficoltà applicative ed interpretative di ordine generale della Delibera in questione, anche in considerazione della posizione critica assunta dal Garante per la protezione dei dati personali che, in sede di rilascio del parere sulla Delibera ANAC 586/2019, del quale si è appreso successivamente, ha ribadito la necessità di un intervento legislativo, ritenendo passibile di rinnovate censure – rilevabili anche in sede contenziosa – l'interpretazione eccessivamente ampia della pronuncia della Corte fornita da ANAC con la Delibera in oggetto.

Tale posizione, palesata dal Garante su un piano generale, appare, peraltro, in linea con quanto dallo stesso rilevato anche in passato con riferimento all'assenza nell'art. 41 del D.lgs 33/2013 del rinvio all'art. 14 (rinviano agli adempimenti previsti per i consulenti all'art. 15), stante le disposizioni del codice della privacy, che subordinano la pubblicazione di dati personali ad una espressa copertura legislativa.

Pertanto, il Gruppo di lavoro, a fronte delle rilevate incertezze, ha chiesto un incontro congiunto con l'ANAC e il Garante per la protezione dei dati, sottoponendo la questione alla Commissione Affari Istituzionali della Conferenza delle Regioni, per concordare una posizione omogenea da parte delle Regioni e acquisire indicazioni applicative chiare.

In sede di Commissione Affari Istituzionali, riunitasi il 25 settembre u.s., è stata evidenziata la considerevole distanza delle indicazioni dell'ANAC da quelle del Garante espresse nel richiamato parere. Da un lato si chiede senz'altro la tempestiva individuazione dei dirigenti da assoggettare alla pubblicazione ex art. 14, comma 1, lett f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali); dall'altro si ritiene opportuno attendere che la questione trovi soluzione legislativa, come peraltro configurato dalla Corte.

Le Regioni hanno espresso, pertanto, preoccupazione per le possibili conseguenze di ciascuna delle due strade opzionabili e pur rappresentando orientamenti diversi, hanno tutti auspicato la definizione di una linea comune cui potersi attenere e, a tal fine, hanno chiesto un incontro congiunto al Garante e ad ANAC per dirimere, per quanto attiene la sede tecnica, i punti più controversi.

L'ANAC ha riscontrato positivamente la richiesta ed è in corso la fissazione di un incontro di una delegazione delle Regioni con l'Autorità.

Risulta, peraltro, pervenuta nota critica da parte di Assomed a tutela di alcune categorie di dirigenti del SSR con la quale si palesano iniziative legali nell'eventualità di pubblicazioni riferite a Dirigenti titolari di struttura.

A fronte di tale quadro di incertezza, e delle criticità a tutt'oggi non risolte dal legislatore e considerate le conseguenze sanzionatorie derivanti dall'omessa pubblicazione dei dati, che dalla pubblicazione di dati in assenza di idonea base normativa, allo stato attuale, e in attesa degli esiti dell'incontro congiunto con ANAC, il Garante per la protezione dei dati e il Gruppo di lavoro delle Regioni, appare più prudente, in considerazione dell'irreversibilità della scelta di pubblicare i dati, attendere i chiarimenti da parte delle Autorità coinvolte, già interessate anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, o dello stesso legislatore, prima di procedere alla pubblicazione.

Tanto, tenuto conto, inoltre, che, secondo le indicazioni ANAC, l'obbligo dovrebbe riguardare anche il periodo pregresso per le pubblicazioni che erano state sospese in attesa della definizione del contenzioso costituzionale.

Tale indicazione, non esclude, peraltro, l'opportunità di continuare lo studio avviato in ordine alle questioni applicative poste dalle norme in vista dei citati chiarimenti.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Quaglia)

